

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamento Postale - 70% - DCB S1/PZ

Anno XLII

BARI, 14 MARZO 2011

N. 38



Sede Presidenza Giunta Regionale

Leggi e Regolamenti regionali

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella parte I sono pubblicati:

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

Nella parte II sono pubblicati:

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

INSERZIONI

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

Gli avvisi da pubblicare ai sensi della L.R. n. 11/2001 sono gratuiti.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

ABBONAMENTI

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Costo singola copia € 1,34.

Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:

Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;

Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.

SOMMARIO

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2011 n. 1

Modifica R. R. 10 febbraio 2010, n. 12: “Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica”.

Pag. 7636

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n. 2

Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende.

Pag. 7637

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011 n. 3

Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

Pag. 7644

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

REGOLAMENTO REGIONALE 10 marzo 2011
n. 1

Modifica R. R. 10 febbraio 2010, n. 12: “Modalità di autorizzazione e finanziamento dei centri di assistenza tecnica”.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l’art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Visto l’art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

Vista la L. R. 1 agosto 2003 n. 11 e ss. mm. e ii., ed, in particolare gli artt. 2 comma 1 lett. g) e 22;

Vista la L.R. 7 maggio 2008, n. 5;

Visto il R.R. 23 dicembre 2004, n. 12

Visto il R.R. 23 dicembre 2004, n. 13;

Visto il R.R. 10 febbraio 2010, n. 12;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 337 del 08 marzo 2011, di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Art. 1
(Modifica all’art. 11 del R.R.
10 febbraio 2010, n. 12)**

Il comma 1 dell’articolo 11 del R.R. 12/2010 è così sostituito:

“I Centri di Assistenza Tecnica autorizzati ai sensi del R.R. n. 13/2004 continuano a svolgere le proprie attività per non oltre diciotto mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento, trascorsi i quali l’autorizzazione rilasciata ai sensi del precedente regolamento si intende decaduta”.

Il comma 4 dell’articolo 11 del R.R. 12/2010 è così sostituito:

“È abrogato il R.R. 23 dicembre 2004, n. 13”.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 10 marzo 2011

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011
n. 2

Agevolazioni agli investimenti delle PMI titolari di emittenti televisive locali per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L.R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 3, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, gli artt. 87 e 88 del trattato istitutivo della Comunità Europea, il Regolamento (CE) n. 994/1998 del Consiglio del 7 maggio 1998, il Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112;

Vista la legge 29 novembre 2007, n. 222;

Visto il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, così come modificato dal D.M. del 10.04.2009,

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 434 del 10 marzo 2011, di adozione del Regolamento;

EMANA

Il seguente Regolamento:

**Articolo 1
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione in considerazione della normativa nazionale, in particolare delle Leggi legge 3 maggio 2004, n. 112 e 29 novembre 2007, n. 222, nonché del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2008, modificato dal D.M. del 10.04.2009, con il quale è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l'indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze e del successivo Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 aprile 2009 con il quale è stato disposto che per la Regione Puglia il passaggio definitivo avverrà nel primo semestre 2011, ritiene, in analogia con quanto indicato nella Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni sulla transizione della trasmissione radiotelevisiva analogica a quella digitale (dallo "switch-over" digitale allo "switch-off" analogico) [SEC (2003) 992], che il mutamento tecnologico in atto sia un processo innovativo complesso, con implicazioni socioeconomiche che trascendono di gran lunga la semplice migrazione tecnica e che interessa tutti i segmenti della catena di valore della teleradio-diffusione, vale a dire la produzione dei contenuti, la trasmissione e la ricezione.

2. Il passaggio al sistema di trasmissione digitale permette di conseguire immediatamente i vantaggi derivanti dalla possibilità di elaborare e comprimere i dati digitali, in particolare:

- maggior efficienza nello sfruttamento dello spettro elettromagnetico: a transizione conclusa verrebbero rese disponibili, secondo un rapporto di circa cinque a uno, diverse centinaia di MHz sulle bande di frequenza VHF UHF4, che potrebbero essere riallocati per vari usi, ad esempio associando le caratteristiche di servizi convergenti della telefonia mobile e della trasmissione radio-televisiva terrestre, come la trasmissione dati mobile (datacasting);
- maggiore competitività e innovazione del mercato grazie alla possibile entrata di nuovi operatori a diversi livelli nella catena

- di valore, ad esempio nuove emittenti o nuovi progettisti di applicazioni interattive;
- vantaggi specifici per alcuni operatori di mercato, dato dall'abbattimento dei costi di trasmissione, dalle opportunità di un aumento delle vendite dei ricevitori digitali, dalla maggiore facilità di stoccaggio ed elaborazione dei contenuti;
- servizi di tele radiodiffusione nuovi e migliorati; programmi aggiuntivi, miglioramenti della qualità dell'immagine e del suono, servizi interattivi e di trasmissione dati, tra cui i servizi della cosiddetta società dell'informazione e internet;
- innovazione tecnologica preliminare necessaria per futuri passaggi tecnologici, ad esempio per la trasmissione di contenuti in alta definizione (HD);
- maggiore diffusione quantitativa e qualitativa dei servizi, con conseguente maggiore scelta per i consumatori e maggiore concorrenza sul mercato.

3. La Regione incentiva gli investimenti delle piccole e medie imprese (PMI), titolari di emittenti televisive locali, volti alla sostituzione della TV analogica con la TV digitale terrestre attese le rilevanti ricadute sociali, culturali ed economiche che derivano da tale importante innovazione tecnologica che modificherà radicalmente la fruizione dei servizi televisivi consentendo ai cittadini, nell'immediato futuro, la possibilità di accedere all'utilizzo di programmi interattivi, di comunicare attraverso la televisione con le Amministrazioni pubbliche, di disporre di innovativi servizi di pubblica utilità, di disporre attraverso il mezzo televisivo di internet e della posta elettronica, di accedere alla più ampia informazione garantita dalle emittenti locali attraverso la presenza sia sull'analogico che sul digitale.

4. Il presente regime di aiuto - esente dall'obbligo di notificazione, in quanto coerente con il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione¹, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 e 108 (ex artt. 87 e 88) del

¹ Pubblicato in GUCE L 214 del 09.08.2008.

Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea², ha per finalità il sostegno alla transizione dalle trasmissioni televisive dal sistema analogico al sistema digitale terrestre da parte delle PMI titolari di emittenti televisive locali.

Articolo 2 **(Soggetti destinatari)**

1. I soggetti destinatari delle agevolazioni di cui al presente Regolamento sono le imprese che realizzano gli investimenti previsti dall'articolo 5, titolari di emittenti televisive locali, legittimamente operanti con impianti televisivi ubicati nell'ambito del territorio della Regione Puglia che abbiano adempiuto alle prescrizioni previste dall'art. 25, comma 11, della Legge 3 maggio 2004, n. 112³, e che dimostrino di essere in possesso dell'autorizzazione all'uso della frequenza in tecnica digitale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.

2. Ai fini del presente Regolamento, le imprese vengono classificate di piccola, media o grande dimensione sulla base della raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003⁴ e del Decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005⁵.

3. I soggetti di cui al comma 1, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, devono:

- a) essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle Imprese;
- b) essere nel pieno e nel libero esercizio dei propri diritti, non in liquidazione volontaria e non sottoposti a procedure concorsuali;
- c) essere operativi alla data di presentazione delle domande di agevolazione;
- d) non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;

² Pubblicato in GUCE C 83 del 30.03.2010.

³ Pubblicati in GURI n. 104 del 05.05.2004.

⁴ Pubblicata in GUCE L 124 del 20.05.2003.

⁵ Pubblicato in GURI n. 238 del 12.10.2005.

- e) operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente, con particolare riferimento agli obblighi contributivi;
- f) non essere stati destinatari, nei sei anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
- g) aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall'Organismo competente la restituzione;
- h) non trovarsi in condizioni tali da risultare un'impresa in difficoltà così come definita dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà⁶;
- i) essere in regime di contabilità ordinaria.

4. Le condizioni di ammissibilità alla candidatura devono perdurare sino alla data di erogazione finale del contributo.

5. I soggetti destinatari delle agevolazioni sono obbligati ad apportare un contributo finanziario pari almeno al 25% dei costi ammissibili, o attraverso risorse proprie ovvero mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi tipo di sostegno pubblico e sono tenuti all'obbligo del mantenimento dei beni agevolati per almeno 5 anni, dalla data di ultimazione. Per data di ultimazione si intende la data relativa all'ultimo titolo di spesa ammissibile.

⁶ Pubblicati in GUCE C 244 del 1.10.2004.

Articolo 3 (Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento si applica ai programmi di investimento delle PMI locali titolari di emittenti televisive per l'adeguamento e il potenziamento del sistema produttivo e organizzativo delle aziende. In particolare:

- possono considerarsi miglioramenti significativi di prodotti esistenti le innovazioni relative ai materiali, ai componenti o ad altre caratteristiche delle attrezzature e degli impianti che ne migliorino le prestazioni;
- l'innovazione nel campo dei servizi comprende miglioramenti significativi nelle modalità di fornitura degli stessi; ad esempio in termini di efficienza e velocità, l'aggiunta di nuove funzioni o caratteristiche di servizi esistenti e l'introduzione di nuovi servizi;
- l'innovazione di processo consiste nell'applicazione di un metodo di produzione, trasmissione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature e/o nei software).

Articolo 4 (Localizzazione)

1. Gli investimenti agevolabili devono riferirsi ad unità locali ricadenti nel territorio della regione Puglia.

Articolo 5 (Tipologia di investimenti ammissibili)

1. Gli investimenti devono riguardare esclusivamente programmi di investimento tesi all'innovazione tecnologica dell'azienda - organizzativa, di processo e di prodotto. Il costo ammissibile dei Programmi di investimento non può superare l'importo di _ 1.500.000,00.

2. Fermo restando il limite massimo indicato nel comma precedente, in sede di bando potranno essere indicati ulteriori limiti in funzione della potenza degli impianti di trasmissione utilizzati dalle emittenti.

3. I Programmi di investimento possono prevedere altresì l'acquisizione di servizi di consulenza per l'innovazione strettamente legati al programma di investimento teso all'adeguamento e potenzia-

mento del sistema produttivo e organizzativo dell'azienda, di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 6 (spese ammissibili)

1. Le spese ammissibili connesse agli investimenti agevolati di cui al comma 1 del precedente articolo 5 sono di seguito descritte:

- a) opere murarie e assimilate in misura non superiore al 10% dei costi di investimento di cui al comma 1 del precedente articolo 5;
- b) acquisto di macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica, finalizzati, funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale;
- c) acquisto di programmi informatici finalizzati e funzionali all'implementazione del processo di trasmissione in digitale;
- d) acquisto di brevetti, licenze, know - how e conoscenze tecniche non brevettate strumentali al progetto di innovazione. Per essere considerati ammissibili, detti costi devono:
 - essere utilizzati esclusivamente nell'impresa destinataria degli aiuti;
 - essere considerati ammortizzabili;
 - essere acquistati da terzi a condizioni di mercato, senza che l'acquirente sia in posizione tale da esercitare il controllo sul venditore e viceversa;
 - figurare nell'attivo dell'impresa per un periodo di almeno 3 anni.

2. Le spese ammissibili connesse agli investimenti di cui al comma 3 del precedente articolo 5 sono i costi per acquisizione di servizi di consulenza utilizzati esclusivamente ai fini della realizzazione del progetto di innovazione, compresi i servizi di assistenza tecnologica, servizi di trasferimento di tecnologie e i servizi di progettazione del processo di trasmissione in digitale.

3. Gli interventi di cui al comma 3 del precedente articolo 5 non devono rivestire carattere continuativo o periodico, non devono essere assicurabili dalle professionalità rinvenibili all'interno del

soggetto destinatario, né essere connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale ordinaria, i servizi regolari di consulenza legale e le spese di pubblicità, in conformità di quanto previsto dall'articolo 26 del Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 della Commissione.

4. La prestazione di consulenza di cui al comma precedente deve essere effettuata attraverso l'utilizzo di soggetti organizzati ed esperti nello specifico settore di intervento richiesto a beneficio e sulla base di contratti scritti con i soggetti richiedenti il contributo. I soggetti abilitati a prestare consulenze specialistiche devono essere qualificati e possedere specifiche competenze professionali nel settore in cui prestano la consulenza e devono inoltre essere titolari di partita IVA. Non sono considerate ammissibili prestazioni di tipo occasionale.

5. Il Soggetto destinatario ed i fornitori di servizi di consulenza non devono avere alcun tipo di partecipazione reciproca a livello societario. Inoltre, non viene riconosciuta la consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto destinatario del contributo nonché di eventuali partner, sia nazionali che esteri.

6. I costi per acquisizione di servizi di consulenza di cui al comma 3 del precedente articolo 5 saranno ammessi a finanziamento nel limite del 20% del costo ammissibile riferito al programma di investimenti di cui al comma 1 del precedente articolo 5.

7. Non sono comunque ammissibili:

- a) le spese notarili e quelle relative a imposte e tasse;
- b) le spese relative all'acquisto di scorte;
- c) le spese relative all'acquisto di macchinari ed attrezzature usati;
- d) i mezzi mobili targati;
- e) i titoli di spesa regolati in contanti;
- f) le spese di pura sostituzione;
- g) le spese di funzionamento in generale;
- h) le spese in leasing;
- i) tutte le spese non capitalizzate;
- j) le spese sostenute con commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed

indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;

- k) i titoli di spesa nei quali l'importo complessivo dei beni agevolabili sia inferiore a 500,00 euro;
- l) le spese per acquisto di arredi;
- m) le spese per beni acquisiti in noleggio;
- n) le spese riferite al personale dipendente o assimilato del soggetto proponente.

8. Non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti attraverso i cosiddetti "contratti chiavi in mano".

Articolo 7 (Forma e intensità delle agevolazioni concedibili)

1. Le agevolazioni sono concesse sotto la forma di contributi in conto impianti.

2. Le agevolazioni relative alle spese di cui al comma 1 ed al comma 2 del precedente articolo 6 sono concesse nei seguenti limiti:

- 35% per le medie imprese;
- 45% per le piccole imprese.

Articolo 8 (Modalità di rendicontazione e riconoscimento delle spese)

1. Le spese ammissibili dovranno derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto, i termini di consegna.

2. Nel caso di prestazioni di consulenza specialistica, queste devono essere effettuate da soggetti, pubblici e privati, che siano tecnicamente organizzati e titolari di partita IVA. Non sono ammissibili prestazioni occasionali.

3. L'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se essa è realmente e definitivamente sostenuta dal singolo destinatario. L'IVA che può essere in qualche modo recuperata, non può essere conside-

rata ammissibile anche se essa non è effettivamente recuperata dal beneficiario finale o dal singolo destinatario. Quando il beneficiario finale o il singolo destinatario è soggetto ad un regime forfetario ai sensi del Capo XIV della Sesta Direttiva sull'IVA⁷, l'IVA pagata è considerata recuperabile ai fini di cui sopra.

4. Per il riconoscimento delle spese, alla certificazione di spesa dovrà essere allegata attestazione, rilasciata dal legale rappresentante o da persona delegata, del soggetto beneficiario, secondo gli schemi forniti dalla Regione, ove risulti, tra l'altro, che:

- a) sono state adempiute tutte le prescrizioni di legge regionale e nazionale ed in particolare quelle in materia lavoristica, previdenziale e fiscale;
- b) sono stati rispettati tutti i regolamenti e le norme comunitarie vigenti tra cui, ad esempio, quelle riguardanti gli obblighi in materia di informazione e pubblicità, quelli in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, d'impatto ambientale, di pari opportunità e di inclusione delle categorie sociali disabili;
- c) la spesa sostenuta è ammissibile, pertinente e congrua, ed è stata effettuata entro i termini di ammissibilità previsti dal bando o avviso;
- d) non sono state ottenute riduzioni e/o deduzioni I.V.A. sulle spese sostenute (ovvero sono state ottenute, su quali spese e in quale misura);
- e) non sono stati ottenuti né richiesti ulteriori rimborsi, contributi ed integrazioni di altri soggetti, pubblici o privati, nazionali, regionali, provinciali e/o comunitari (ovvero sono stati ottenuti o richiesti, quali e in quale misura);
- f) (solo per la certificazione di spesa finale) il completamento delle attività progettuali è avvenuto nel rispetto degli obiettivi di progetto e di misura prefissati.

5. Tutti i giustificativi comprovanti la spesa effettivamente sostenuta dal soggetto destinatario

⁷ Pubblicata sulla GUCE L 145 del 13.06.1977 e s.m. e i.

dell'aiuto devono essere disponibili per le attività di verifica e controllo.

Articolo 9 (Modalità di erogazione del contributo)

1. Il contributo ammesso sarà corrisposto ai soggetti interessati, da parte della Regione, in una o più soluzioni sulla base dei costi riconosciuti ammissibili, a seguito di controllo amministrativo - contabile e tecnico di congruità.

2. Eventuale anticipazione potrà essere erogata su specifica richiesta del soggetto beneficiario, previa presentazione di garanzia fidejussoria rilasciata da una Banca, da una Compagnia Assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed iscritta nell'elenco ISVAP o da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, sullo stesso importo.

3. In caso di rinuncia o di inadempimento totale o parziale da parte dell'impresa ammessa a contribuzione, la stessa decade dal relativo beneficio e si potrà procedere all'ammissione a finanziamento dell'azienda immediatamente successiva in graduatoria, con le medesime procedure, nei limiti temporali definiti nei singoli bandi o avvisi, nonché delle risorse ancora disponibili.

4. L'erogazione dell'aiuto è subordinato alla verifica da parte della regione Puglia di tutti gli obblighi relativi alla regolarità dei versamenti contributivi, al rispetto della normativa antimafia, alla sostenibilità delle spese relative al progetto ammesso all'agevolazione.

Articolo 10 (Modifiche e variazioni)

1. Il progetto approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione. Ai fini del mantenimento del finanziamento, tutte le variazioni riguardanti l'impresa beneficiaria, il soggetto fornitore dei servizi e/o il relativo progetto ammesso a contributo vanno

comunicate in modo tempestivo alla Regione - Assessorato allo Sviluppo Economico e all'Innovazione Tecnologica, per la preventiva autorizzazione, pena il loro non riconoscimento. Qualora tali variazioni incidano oltre il limite del 20% (venti per cento) sul punteggio ottenuto nella valutazione della domanda, il beneficio decade in considerazione della procedura in essere di tipo concorsuale ed al fine di evitare alterazioni al principio della parità di condizioni tra le imprese partecipanti al medesimo bando.

Articolo 11 (Revoche)

1. I bandi per la presentazione delle domande di agevolazione devono prevedere, tra gli altri, i seguenti casi di revoca e di restituzione, ove concesso, del contributo:

- a) nel caso in cui le imprese, terminato l'intervento ammesso a finanziamento, non risultino in regola con le norme in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro nonché con quanto previsto dalla legge n. 68 del 12 marzo 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili);
- b) risultino violate le disposizioni di cui alla legge regionale n. 28 del 26 ottobre 2006 (Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare);
- c) i beni oggetto di agevolazione vengano distolti dall'uso previsto prima di cinque anni dalla relativa data di entrata in funzione;
- d) qualora il programma ammesso alle agevolazioni non venga ultimato entro i termini previsti dai bandi; possono essere previste proroghe a detti termini, per casi eccezionali;
- e) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.

Articolo 12 (Cumulo delle agevolazioni)

1. Gli aiuti previsti dal presente Regolamento non sono cumulabili con nessuna altra agevolazione a carico del bilancio regionale, statale o

comunitario, classificabile come “aiuto di stato” ai sensi degli articoli 107 e 108 (ex. Artt. 87 e 88) del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, fatta eccezione per quanto eventualmente previsto in materia di utili reinvestiti e per gli aiuti previsti dall’art. 4, lettera f) (aiuti in forma di garanzia) di cui al Regolamento n. 24 del 21 novembre 2008 “Regolamento per la concessione di aiuti di importanza minore (de minimis) alle PMI”, a condizione che tale cumulo non dia luogo a una intensità superiore a quella fissata dal paragrafo 4 della decisione 2006/C54/08 relativa agli “Orientamenti di aiuto di stato a finalità regionale”, dal Regolamento (CE) n. 800/2008 del 06.08.2008 relativo al “Regolamento generale di esenzione” o in altre decisioni o regolamenti specifici della Commissione.

Articolo 13 **(Modalità di controllo e monitoraggio)**

1. L’impresa beneficiaria del contributo ha

l’obbligo di rendersi disponibile, fino a 5 (cinque) anni dalla erogazione del contributo alle richieste di controlli, di informazioni, di dati, di documenti, di attestazioni o dichiarazioni, da rilasciarsi eventualmente anche dai fornitori di servizi, disposte dalla Regione o dagli Organismi a ciò preposti.

2. La Regione, anche attraverso soggetti intermediari, si riserva di svolgere verifiche e controlli in qualunque momento e fase della realizzazione degli interventi ammessi all’agevolazione, ai fini del monitoraggio dell’intervento, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. I controlli potranno essere effettuati dai funzionari della Regione e/o dal soggetto intermediario, ove delegato, nonché dello Stato italiano e dell’Unione Europea.

4. L’impresa dovrà inoltre custodire per 5 (cinque) anni dall’erogazione del contributo tutta la documentazione tecnica ed amministrativa inerente il progetto finanziato.

Il presente Regolamento è dichiarato urgente ai sensi e per gli effetti dell’art. 44 comma 3 e dell’art. 53 dello Statuto ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 marzo 2011

VENDOLA

REGOLAMENTO REGIONALE 11 marzo 2011
n. 3

Procedimenti amministrativi in materia di commercio: Attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno.

**IL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE**

Visto l'art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l'emanazione dei regolamenti regionali;

Visto l'art. 42, comma 2, lett. c) L. R. 2 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Visto l'art. 44, comma 2, L. R. 12 maggio 2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia";

Vista la normativa comunitaria ed, in particolare, la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

Vista la L. R. 1° agosto 2003, n. 11;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 2996 del 28 dicembre 2010 di adozione del Regolamento;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 430 del 10 marzo 2011;

EMANA

Il seguente Regolamento:

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Oggetto del presente regolamento è l'attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi di mercato interno con riferimento ai procedimenti amministrativi in materia di attività commerciali.

2. Le norme del presente regolamento adeguano i procedimenti amministrativi disciplinati dal regolamento regionale 28 aprile 2009, n. 7 "Requisiti e procedure per l'insediamento di medie e grandi strutture di vendita", previsto alla lettera a) del comma 1 dell'art. 2 della l.r. 11/2003.

3. Il presente regolamento è adottato:

- nel rispetto delle disposizioni del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno";
- in applicazione dell'articolo 14 della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 5 "Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse".

4. Ai fini del presente regolamento si considerano:

- per il commercio in sede fissa le norme, definizioni e classificazioni delle strutture commerciali previste dalla legge regionale 1 agosto 2003, n. 11 "Nuova disciplina del commercio", come modificata dalla l.r. 1/2004, 39/2006, 5/2008 e 10/2009;
- per il commercio su aree pubbliche le norme, definizioni e classificazioni previste dalla legge regionale 24 luglio 2001, n. 18 "Disciplina del commercio su aree pubbliche";
- per la somministrazione di alimenti e bevande le norme, definizioni e classificazioni previste dalla legge 25 agosto 1991, n. 287 "Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi.

5. Le norme del presente regolamento danno attuazione alle disposizioni del comma 4 bis dell'articolo 49 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122

recante: “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, nella parte in cui modifica l’art 19 della legge 241/90 e sostituisce la Dichiarazione di inizio attività con la Segnalazione certificata di inizio attività, citata, per brevità, anche come Scia.

Art. 2 **Procedimenti subordinati a Scia**

1. Sono subordinate a Scia le attività il cui avvio dipende esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti previsti dalle specifiche leggi di settore.

2. La segnalazione certificata non si applica quando le leggi di settore subordinano l’inizio dell’attività a limiti, contingenti complessivi o specifici strumenti di programmazione settoriale inclusi i casi in cui gli atti di programmazione adottati dal Comune o dalla Regione non individuano contingenti numerici.

3. L’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di vendita di un esercizio di vicinato, come definito dall’articolo 5, comma 3, della l.r. 11/2003, sono soggetti a Scia da presentare al Comune competente per territorio.

4. La vendita di prodotti in spacci interni, come definiti dall’articolo 23 della l.r. 11/2003, è soggetta a Scia da presentare al Comune competente per territorio e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico e che non abbiano accesso dalla pubblica via. Nella segnalazione deve risultare la sussistenza dei requisiti di cui al successivo articolo 4 della persona preposta alla gestione dello spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneità dei locali, il settore merceologico, l’ubicazione e la superficie di vendita.

5. La vendita dei prodotti al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici, come definita dall’articolo 24 della l.r. 11/2003, è soggetta a Scia da presentarsi al Comune competente per territorio. Nella segnalazione deve risultare la sussistenza del possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4, il settore merceologico e l’ubicazione, nonché, ove l’apparecchio automatico venga installato su aree pubbliche, l’osservanza delle norme sull’occupazio-

zione del suolo pubblico. La vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o fuori da locali è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l’apertura di un esercizio di vendita. La segnalazione certificata è obbligatoria nel caso di inizio attività e prima installazione di apparecchi nel comune. In caso di intervenute variazioni il titolare dell’attività, entro sei mesi dalle stesse, deve inviare al comune un prospetto aggiornato degli impianti installati con indicazione delle ubicazioni e dei settori merceologici.

6. La vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione come definita dall’articolo 25 della l.r. 11/2003 è soggetta a Scia da presentare al Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

7. La vendita al dettaglio o la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori come definita dall’articolo 26 della l.r. 11/2003, è soggetta a segnalazione da presentare al Comune nel quale l’esercente, persona fisica o giuridica, intende avviare l’attività.

8. La chiusura, il trasferimento della gestione o della proprietà, la riduzione di superficie di un esercizio di vicinato, di una media e di una grande struttura, di un esercizio di somministrazione sono soggetti a Scia da effettuarsi al Comune competente per territorio.

9. La chiusura, il trasferimento della gestione o della proprietà di una attività esercitata su area pubblica sono soggetti a Scia da effettuarsi al Comune che ha rilasciato l’autorizzazione originaria.

10. E’ subordinata a Scia da presentare al comune competente per territorio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata:

- a) al domicilio del consumatore;
- b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell’interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime;

- d) negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande viene svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi e altri esercizi similari, qualora l'attività di intrattenimento sia prevalente;
- e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno;
- f) in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
- g) nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- h) nei mezzi di trasporto pubblico.

11. Il trasferimento di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande in una zona esclusa dai vincoli di programmazione è subordinato a Scia da presentarsi al Comune competente per territorio.

12. Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare di un esercizio di vicinato, di una media o grande struttura di vendita è subordinato a Scia da presentarsi al Comune competente per territorio.

13. Il cambiamento merceologico all'interno del settore non alimentare di una attività su area pubblica è subordinato a Scia da presentarsi al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione originaria.

14. L'inserimento del settore non alimentare con maggiore carico urbanistico comporta per le medie e grandi strutture di vendita l'adeguamento degli standard a parcheggio pertinenziali.

Art. 3

Segnalazione certificata di inizio attività

1. Nella Scia il soggetto interessato dichiara:
 - a) di essere in possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 4;

- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio;
- d) di aver rispettato il CCNL.

2. La Scia presentata per procedimenti riferiti alle medie e grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 5 della l.r. 11/2003 e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è inoltre corredata da dichiarazioni di conformità, asseverazioni di tecnici abilitati relative alla sussistenza dei requisiti e dei presupposti previsti dalle leggi. Tali attestazioni e asseverazioni sono corredate dagli elaborati tecnici necessari per consentire le verifiche di competenza dell'amministrazione e sono presentate con le modalità previste dall'articolo 19 della l. 241/90. Non sono necessarie attestazioni e asseverazioni per i procedimenti riferiti alle medie e grandi strutture di vendita e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande riguardanti la cessazione dell'attività e il subingresso.

3. Nel caso di grandi strutture di vendita copia della segnalazione deve essere inviata anche alla Regione.

4. La segnalazione ha efficacia dalla data della presentazione all'amministrazione competente.

5. In caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di legge l'amministrazione competente adotta i provvedimenti consequenziali nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 19 della L. 241/90.

6. In applicazione di quanto previsto dall'art 5 comma 2 del DPR n. 160/2010, la Scia, nei casi in cui sia contestuale alla comunicazione unica, è presentata presso il registro imprese.

Art. 4

Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

1. L'esercizio di qualsiasi attività commerciale

è subordinato al possesso dei requisiti previsti dall'art. 71 del D.L.vo n.59/2010.

2. È considerato, altresì, in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio dell'attività commerciale per il settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande colui che abbia esercitato in proprio la medesima attività per almeno due anni, anche non continuativi, nell'ultimo quinquennio.

3. Ai fini della formazione professionale per l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari e per le attività di somministrazione le materie e le ore di insegnamento di cui al comma 1 del R.R. n. 14/2004 come modificato dal R.R. n.3/2007 vengono integrate con le seguenti discipline:

- Responsabilità civili, penali e amministrative relative al commercio di alimenti e bevande
- Normativa sull'etichettatura, la denominazione di alimenti e bevande e la pubblicità dei prezzi
- Normativa vendita bevande alcoliche
- Tecniche di conservazione dei prodotti alimentari
- Tecniche di pulizia e sanificazione
- Processi e metodi di stoccaggio degli alimenti

4. Il numero complessivo di ore di insegnamento dei corsi non deve essere inferiore a centoventi.

5. I titoli di studio considerati validi ai fini dell'esercizio dell'attività alimentare e di somministrazione sono quelli indicati dal Ministero competente.

Art. 5

Procedure della conferenza di servizi prevista dalla l.r. 11/2003

1. Alla conferenza di servizi partecipano con diritto di voto, oltre alla Regione, il Comune e la Provincia competenti per territorio. Alla conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo, senza diritto di voto, i rappresentanti dei comuni con-

termini, un rappresentante della C.R.C.U. (Consulta Regionale Consumatori e Utenti) e le organizzazioni sindacali e delle associazioni delle imprese del commercio maggiormente rappresentative a livello regionale ai sensi dell'articolo 2 della l.r. 11/2003.

2. È vietata la partecipazione diretta o indiretta di operatori concorrenti alla conferenza di servizi. A tal fine i partecipanti consegnano agli atti della conferenza dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 18 del d. lgs. 59/2010.

3. La convocazione della conferenza di servizi avviene preferibilmente a mezzo posta elettronica e posta elettronica certificata.

4. Per tutte le procedure della conferenza il Comune interessato, la Provincia competente per territorio e la Regione utilizzano, quando possibile, le procedure telematiche.

5. La Regione, la Provincia e il Comune competenti per territorio adottano adeguate forme di pubblicità, di informazione e di conoscibilità degli atti procedurali della conferenza anche mediante utilizzo di sistemi telematici.

6. La Regione, la Provincia e il Comune competenti per territorio favoriscono l'espletamento delle procedure della conferenza attraverso gli sportelli unici.

7. Il regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, lett. b) della l.r. 11/2003 stabilisce le modalità per la presentazione delle domande per le quali è previsto il parere della conferenza di servizi prevista dall'articolo 8 della legge.

Art. 6

Programmazione della rete di vendita

1. La programmazione della rete di vendita adottata in applicazione degli articoli 12 e 15 della l.r.11/2003, art. 16 della l.r. 18/2001 e della l. 287/91 avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- a. assicurare agli utenti un livello essenziale e uniforme di condizioni di accessibilità ai servizi sul territorio regionale;
- b. favorire l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie distributive con particolare attenzione alla tutela e alla valorizzazione delle piccole imprese commerciali;
- c. tutelare l'ambiente urbano da processi di desertificazione commerciale;
- d. ridurre la mobilità e il traffico;
- e. i regimi di autorizzazione e i requisiti previsti per l'accesso ad un'attività di servizi o per l'esercizio della medesima sono conformi ai principi di trasparenza;
- f. possono essere imposte limitazioni numeriche e quantitative degli esercizi commerciali sottoposti ai regimi autorizzatori quando queste rispondono, oltre ai principi sub a), b), c) e d), a motivi imperativi d'interesse generale: ragioni di pubblico interesse, tra i quali l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l'incolumità pubblica, la sanità pubblica, la sicurezza stradale, la tutela dei lavoratori compresa la protezione sociale dei lavoratori, il mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale, la tutela dei consumatori, dei destinatari di servizi e dei lavoratori, l'equità delle transazioni commerciali, la lotta alla frode, la tutela dell'ambiente, incluso l'ambiente urbano, la conservazione del patrimonio nazionale storico e artistico, gli obiettivi di politica sociale e di politica culturale;
- g. la programmazione della rete distributiva assicura la qualità dei servizi da rendere ai consumatori e la qualità della vita della popolazione, tiene conto della qualità del contesto paesaggistico ed ambientale;
- h. l'impatto degli insediamenti commerciali di maggiori dimensioni è compatibile con

il contesto economico-territoriale per il rispetto del diritto dei consumatori di avvalersi di una rete distributiva effettivamente articolata per tipologie e prossimità;

- i. l'accessibilità veicolare e pedonale è garantita anche a portatori di handicap ed ha dotazione di standard ambientali e parcheggi pertinentiali delle diverse tipologie di strutture di vendita;
- j. l'accesso e l'esercizio delle attività di servizi costituiscono espressione della libertà di iniziativa economica;
- k. è garantita la libertà di concorrenza secondo condizioni di pari opportunità e il corretto e uniforme funzionamento del mercato.

Art. 7

Disposizioni finali

1. I Comuni adeguano alle disposizioni del presente regolamento gli strumenti di pianificazione e di programmazione urbanistica e commerciale.
2. Gli strumenti di pianificazione adottati nel rispetto della previgente normativa si applicano nei limiti delle disposizioni non in contrasto con il presente regolamento.
3. Con atto del dirigente del Servizio regionale Attività Economiche e Consumatori viene approvata la modulistica prevista dall'articolo 7 della l.r. 11/2003 con le modalità prescritte dall'articolo 21 del R.R. 7/2009.
4. Per tutto quanto non previsto e non in contrasto con le disposizioni del presente regolamento si continuano ad applicare le specifiche norme di settore.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 11 marzo 2011

VENDOLA

Sommario

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Procedimenti subordinati a Scia


Art. 3 Segnalazione certificata di inizio attività

Art. 4 Requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali

Art. 5 Procedure della conferenza di servizi

Art. 6 Programmazione della rete di vendita

Art. 7 Disposizioni finali



Progetto nuova sede Consiglio Regionale



BOLLETTINO  **UFFICIALE**
DELLA REGIONE PUGLIA

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406376

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: burp@regione.puglia.it

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**